



TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE DURATA



Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) in via Villoresi 32, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Garbagnate Milanese" con sigla "CAI – Sezione di Garbagnate Milanese", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del Cai, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione anche con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- 4) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche,

A. Neri

escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o comunque riconducibili.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerita nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale di CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'iscrizione.

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture associative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

A. Nanni

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquisire la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza della Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

A. Renzi

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della sezione:

-) L'Assemblea dei Soci;
-) Il Consiglio Direttivo;
-) Il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i rendiconti annuali e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni apportate allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, aventi diritto di voto.
- svolge tutte le altre funzioni attribuitele dal presente Statuto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine del 31 marzo per l'approvazione del rendiconto annuale e la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, oppure da almeno un quinto dei Soci maggiorenni della Sezione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio non può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio né può farlo votare in sua vece.

A. Revi

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario ed almeno 1 Scrutatore. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica del diritto di partecipare in Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente in più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di quattro componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche allo statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei rendiconti annuali della Sezione;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Cai e del presente Statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza un giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente sezionale, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di metà dei consiglieri almeno una volta ogni sessanta giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per esser valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il

secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal rendiconto;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
- svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 –Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; conserva la documentazione contabile; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 –Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione delle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 26 –Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti alla gestione del patrimonio

H. Kauri

Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali e periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 27 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 28 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto del Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

A. Renzi



Art. 29 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per l'esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, con veridicità e chiarezza, il rendiconto annuale che unitamente alla relazione del Presidente deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il rendiconto annuale è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci. Dal rendiconto annuale devono essere espressamente indicati i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 31 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra Soci o fra Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI

e del regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 32 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, qualora compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dell'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Garbagnate Milanese del Club Alpini Italiano nella seduta del giorno...20-11-2012.....

Il Presidente della Sezione



Il Presidente dell'Assemblea

Alvaro Neri

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno



Registrato il presente atto in data 20 DIC. 2012

al n° 6386 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Assistente
Argirio Zadro



A Neri



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Garbagnate Milanese

Tel. 331.24.06.829 – 338.60.18.430 – 338.81.72.366

P.I. 03754870966



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 20 novembre 2012 presso la sede sociale della sezione del C.A.I. di Garbagnate Milanese, in via Villoresi, 32 a Garbagnate Milanese, si è svolta l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci della sezione C.A.I. di Garbagnate Milanese.

All'Assemblea, svoltasi in prima convocazione alle ore 20.00 (con solo 1 socio presente) e in seconda convocazione alle ore 21.30, erano presenti i seguenti soci:

Vincenzo Madè (Presidente della sezione)
Alvaro Renzi
Vanessa Meroni (Vicepresidente della sezione)
Sergio Meroni
Bruno Verdenelli
Egle Airaghi
Lorenzo Carloni (segretario della sezione)
Guido Citton.
Bruno Ossoli
Renato Moro
Angelo Perfetti
Pietro Biancheria
Davide Di Bernardo



Vengono inoltre presentate le seguenti deleghe:
Annalisa Renzi – (delega Alvaro Renzi)
Federico Di Bernardo – (delega Davide Di Bernardo)
Mario Risi – (delega Angelo Perfetti)

Vengono nominati il Presidente e il segretario dell'Assemblea:
Presidente: Alvaro Renzi
Segretario: Vincenza Raviotta

Il Presidente dell'Assemblea verifica e conferma che tutti i presenti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e dichiara aperta l'Assemblea con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione nuovo Statuto Sezionale;
- 2) nomina del revisore dei conti;
- 3) varie ed eventuali.

- 1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della sezione illustra ai soci le maggiori modifiche apportate allo Statuto per incorporare le modifiche richieste dal comitato Statuto della Sede Centrale. Esse riguardano:
 - la durata dell'associazione indicata all'art. 1, che diventa illimitata;

Via Villoresi, 32 – 20024 Garbagnate Milanese

e-mail: info@caigarbagnate.it – sito web: www.caigarbagnate.it



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Garbagnate Milanese

Tel. 331.24.06.829 – 338.60.18.430 – 338.81.72.366

P.I. 03754870966



- la necessità che l'Assemblea si riunisca annualmente entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto annuale (art. 15);
- i termini che devono decorrere fra prima e seconda convocazione dell'Assemblea (art. 16);
- la necessità che venga nominato un tesoriere (art. 24);
- la necessità che i mandati di pagamento siano firmati congiuntamente dal Presidente di sezione e dal tesoriere (art. 24).

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto della sezione e delibera di procedere alla sua registrazione.

Delibera inoltre che le attuali cariche sociali restino valide sino alla scadenza del 31/03/2014 e che la nomina del tesoriere avvenga dopo la registrazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea conferma inoltre che i delegati ad operare sul conto corrente della sezione sono il Presidente ed il Vicepresidente della sezione, sino alla scadenza del loro mandato.

- 2) Relativamente al secondo punto, avendo constatato che la figura del revisore dei conti non è indicata nello Statuto, l'Assemblea delibera di non procedere ad alcuna nomina per tale incarico.
- 3) Sul terzo punto all'ordine del giorno vengono portate all'attenzione dell'Assemblea le seguenti questioni:
 - Il Comune di Garbagnate Milanese ha ridotto le agevolazioni per l'utilizzo delle palestre ed inoltre sono calate le iscrizioni ai corsi presso la palestra della scuola Gramsci; conseguentemente il Presidente della sezione, al fine di evitare una perdita (stimata in circa euro 1.000,00) propone di non effettuare per i prossimi trimestri il corso di ginnastica delle ore 18.30 – 19.30 che al momento ha soli 7 iscritti; l'Assemblea delibera a favore della cancellazione del corso e dispone di informare in tal senso gli iscritti e di provvedere all'eventuale rimborso delle quote, pagate e non godute, per i partecipanti che, non iscrivendosi ad altre sessioni, ne faranno richiesta.
 - Il proprietario dell'immobile non ha ancora effettuato i lavori di sistemazione del locale magazzino; l'Assemblea delibera di sollecitare ulteriormente il proprietario affinché provveda quanto prima ad effettuare i lavori di sistemazione.

Null'altro avendo da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.20.

Garbagnate Milanese, 20 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Alvaro Renzi



IL SEGRETARIO

Vincenza Raviotta

Via Villorosi, 32 – 20024 Garbagnate Milanese

e-mail: info@caigarbagnate.it – sito web: www.caigarbagnate.it